



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 235 del 30-10-2015

<i>Oggetto:</i>	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, CO. 612 LEGGE 190/2014) E DELLE FONDAZIONI, ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI COMUNQUE DENOMINATI (L.R. 7/2011).
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì trenta, alle ore 12:40 del mese di ottobre, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CANNATA GIUSEPPE	SINDACO	P
MAGNANO VINCENZO	ASS. ANZ. VICE SIND	P
RUFFINO STEFANIA	ASSESSORE	P
TERNULLO DANIELA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il SINDACO CANNATA GIUSEPPE che assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. MARANO SEBASTIANO dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to _____

Data _____



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: SEGRETERIA- SINDACO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 30-10-2015 N.297

Oggetto: Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, co. 612 Legge 190/2014) e delle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati (L.R. 7/2011)

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA *Favorevole*

Il Responsabile del servizio interessato
FERRARO MARIA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE *Favorevole*

Il Responsabile dei servizi finanziari
MARCHICAVENZA

Il sottoscritto Sindaco Giuseppe Cannata sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta avente ad oggetto:

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014) e delle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati (L.R. 7/2011)

PREMESSO CHE:

- Il legislatore, attraverso la legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), dà nuovo vigore al riordino delle partecipate pubbliche, emanando una disciplina che interviene sulle partecipazioni dirette ed indirette, al fine della loro eliminazione, aggregazione o razionalizzazione, imponendo contestualmente agli EE.LL., l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui alla L. 244/2007, anche dei seguenti principi generali:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

RILEVATO CHE la normativa soprarichiamata permette alle Amministrazioni Comunali la partecipazione in due principali tipologie di società:

- Società aventi per oggetto attività di produzione dei beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Società che producono servizi di interesse generale;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi, nonché l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

RICHIAMATE le norme che disciplinano le competenze e le funzioni attribuite ai Comuni e le tipologie di partecipazioni societarie ammesse:

- l'art. 118, comma 1, della Costituzione, come sostituito dall'art. 4 della Legge costituzionale n. 3/2001, secondo il quale "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;

- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, negli articoli in cui delinea le competenze attribuite ai Comuni, e in particolare l'art. 112 secondo il quale *“gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”* e l'art. 13 secondo il quale *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge, statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”;*
- la Disciplina Europea sui Servizi di interesse generale, dove la locuzione *“servizi di interesse generale”* designa sia i servizi di mercato che quelli non di mercato, la cui fornitura, remunerata o meno, è convenuta dalle autorità pubbliche di interesse generale e, in quanto tali, assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico. Rientra nella nozione di servizio di interesse generale il servizio pubblico locale a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (servizi di protezione sociale, sistemi scolastici obbligatori, etc...);
- l'art.13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 che, definendo le attività consentite alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti stessi, ha introdotto nel quadro normativo il concetto della cosiddetta *“Società Strumentale”*, cioè di una società che svolge servizi intermedi (non direttamente all'utente fruitore ma all'amministrazione) e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la Legge Regionale 11 maggio 2011 n.7, art.4, comma 1, che prevede *“In armonia con le disposizioni di cui all'art.3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis e 32-ter della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti Locali e le Province Regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione della norma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge”;*

DATO ATTO CHE il comma 612 dell'art. 1 della l. n. 190/2014 stabilisce che:

- i Sindaci definiscono e approvano, entro il 31/03/2015, un *Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni* societarie direttamente o

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- il piano, corredato da apposita relazione tecnica, viene trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune;
- gli Organi di vertice, entro il 31/03/2016, devono predisporre *una relazione sui risultati conseguiti*, da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e da pubblicare sul Sito Istituzionale del Comune;

RILEVATO CHE la scelta del legislatore di individuare nell'organo monocratico di vertice di ogni Ente, il soggetto titolato ad intestarsi le azioni del piano di razionalizzazione, si discosta dall'ordinario assetto normativo, che individua la competenza in materia di partecipazione, costituzione e dismissione di società negli organi collegiali di vertice;

CONSIDERATO che l'ANCI, con nota del 23/03/2015, ha evidenziato che;

- è necessaria una interpretazione armonica tra il contenuto del comma 611 e il dettato di cui all'art. 42, lett. e), del TUEL che attribuisce all'organo consiliare "*l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali ...*", e stabilisce che, ferma restando la competenza sindacale attribuita in via speciale, le azioni, che per l'attuazione del Piano rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale, devono essere a quest'Organo sottoposte, successivamente alla sua adozione;
- resta in capo al Sindaco la competenza a proporre il Piano alla Giunta Municipale, che lo approva con riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano esecutivo di gestione e sugli atti di programmazione gestionale;

VISTO il *Piano Operativo di razionalizzazione delle Partecipazioni*, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dall'ufficio di Gabinetto del Sindaco secondo le direttive impartite dal sottoscritto Sindaco proponente del presente atto, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014;

ESAMINATO l'allegato Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni, la Relazione tecnica e gli indirizzi operativi, in particolare, la programmazione delle misure di razionalizzazione per ogni società partecipata, con priorità e modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire;

EVIDENZIATO che le risultanze delle verifiche e delle valutazioni ivi dettagliatamente riportate e le azioni che comportano mutamenti nelle scelte di razionalizzazione delle partecipazioni saranno puntualmente sottoposte all'esame e alla approvazione da parte del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO CHE tale programmazione deve necessariamente rappresentare gli indirizzi operativi che i Responsabili di P.O. dei Settori comunali,

ognuno per l'ambito di rispettiva competenza, devono eseguire ai fini dell'attivazione degli interventi programmati;

ACQUISITI, in ordine al presente provvedimento, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

PROPONE

1. RICHIAMARE le motivazioni in premessa esposte ed intenderle integralmente riportate e trascritte;

2. APPROVARE, condividendone integralmente i contenuti, il *Piano operativo di razionalizzazione delle Partecipazioni*, con ivi riportate la *Relazione tecnica* e gli *Indirizzi operativi*, costituendo parte integrante e sostanziale del presente deliberato, predisposto secondo le direttive del sottoscritto Sindaco, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014;

3. DEMANDARE ai rispettivi Responsabili di Settore del Comune competenti l'attuazione dei contenuti del Piano ai fini dell'adozione, da parte degli Organi competenti, delle misure di razionalizzazione così come individuate per ogni società partecipata, stabilendo che le priorità, le modalità di intervento e i tempi di attuazione ivi previsti costituiscono direttive e specifici indirizzi operativi;

4. STABILIRE che i Responsabili di P.O. competenti predispongano, al fine del monitoraggio in itinere del Piano, una relazione mensile sullo stato di attuazione del Piano stesso, anche al fine di eventuali azioni correttive;

5. DEMANDARE, altresì, ai Responsabili di P.O. competenti di predisporre una relazione annuale sui risultati conseguiti, a seguito delle azioni poste in essere in attuazione del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, da trasmettere al Sindaco entro e non oltre il 10/03/2016, per il successivo invio alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

6. TRASMETTERE la presente, con i relativi allegati, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Consiglio Comunale;


7. PUBBLICARE il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Melilli sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente, trattandosi di adempimento obbligatorio agli effetti del "Decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013);

8. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, valutata l'urgenza imposta dalla

volontà di concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte de
Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi.

Il Sindaco

CANNATA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Cannata', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014) E DELLE FONDAZIONI, ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI COMUNQUE DENOMINATI (L.R. 7/2011)”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

APPROVARE, condividendone integralmente i contenuti, il *Piano operativo di razionalizzazione delle Partecipazioni*, con ivi riportate la *Relazione tecnica* e gli *Indirizzi operativi*, costituendo parte integrante e sostanziale del presente deliberato, predisposto secondo le direttive del sottoscritto Sindaco, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014;

DEMANDARE ai rispettivi Responsabili di Settore del Comune competenti l'attuazione dei contenuti del Piano ai fini dell'adozione, da parte degli Organi competenti, delle misure di razionalizzazione così come individuate per ogni società partecipata, stabilendo che le priorità, le modalità di intervento e i tempi di attuazione ivi previsti costituiscono direttive e specifici indirizzi operativi;

STABILIRE che i Responsabili di P.O. competenti predispongano, al fine del monitoraggio in itinere del Piano, una relazione mensile sullo stato di attuazione del Piano stesso, anche al fine di eventuali azioni correttive;

DEMANDARE, altresì, ai Responsabili di P.O. competenti di predisporre una relazione annuale sui risultati conseguiti, a seguito delle azioni poste in essere in attuazione del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, da trasmettere al Sindaco entro e non oltre il 10/03/2016, per il successivo invio alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

TRASMETTERE la presente, con i relativi allegati, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Consiglio Comunale;

PUBBLICARE il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Melilli sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente, trattandosi di adempimento obbligatorio agli effetti del "Decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013);

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.



COMUNE DI MELILLI

PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI

INDICE

1. La disposizione normativa	3
2. Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano.....	5
3. Il piano operativo	7
4. Relazione tecnica	7

4.1 Le partecipazioni del Comune di Melilli.

4.2 Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione

1. La disposizione normativa

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall'art. 1, commi 611/614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e disciplina l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali (e delle regioni, province autonome, camere di commercio, università, autorità portuali).

Le disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal Commissario straordinario per la spesa pubblica Cottarelli e pubblicato ad agosto 2014.

.. 3

.. 5

...7

...7

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della

relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568 Uter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 5680bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (commi 27/29, art. 3, L. 244/2007), integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (comma 569, art. 1, L. 147/2013), in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

I criteri per l'individuazione delle società da ridurre (accorpendole, liquidandole o cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono i seguenti:

- a) società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;
- b) società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione **entro il 31 marzo 2015**, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

113,
ietà
ono
sul
one
i di
, e
elle
olo
dei

pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (**31 marzo 2016**), devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

Il comma 613 dell'art. 1 della L. 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa (queste sì approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali.

Il comma 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 invita all'applicazione, nell'ambito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società.

L.
L.
ella
egli
dal
arie
31

ed

o

o

al
di
) e
no
o
hé
ne
i e

2. Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano

- **31 ottobre 2015:** redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco
- **31 dicembre 2015:** termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- **15 marzo 2016:** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

3. Il piano operativo

Il presente piano operativo di razionalizzazione pone in evidenza la situazione delle partecipazioni del Comune di Melilli in società, consorzi e fondazioni.

4. Relazione Tecnica

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. n. 190/2014. Tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *"un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate, da parte di ciascuna amministrazione locale, al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal:

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa;
- buon andamento dell'azione amministrativa;
- tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dall'art 3 della L. 244/2007, che al comma 27 vieta alle pubbliche amministrazioni la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; al c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre al c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni e/o servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto. Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. n. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multi servizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. n. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare, anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione,"* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 - 568 e 568-ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568-bis dell'art. 1 della L. n. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568-bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

f) dismissione ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 4 comma 1, delle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione della norma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge.

Le società, le istituzioni, le fondazioni e i consorzi partecipati dal Comune di Melilli sono le seguenti:

- 1. A.T.O. RIFIUTI SR1 SPA IN LIQUIDAZIONE**
- 2. A.T.O. IDRICO**
- 3. I.A.S.**
- 4. I.R.S.A.P. (ex ASI),**
- 5. CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO
ITTICO GOLFO DI SIRACUSA**
- 6. EVR-UPS**
- 7. POLO TESSILE DEL MEDITERRANEO**

Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione

A.T.O. RIFIUTI SR 1 S.p.A. in liquidazione

Il Comune di Melilli ha aderito alla costituzione della predetta Società con delibera del C.C. Il Comune detiene una partecipazione del 3,67% del capitale sociale di euro 100.001,00. La quota di partecipazione azionaria del Comune di Melilli è quantificata in euro 3.670,04

Le autorità d'ambito del settore rifiuti sono state poste in liquidazione ex lege, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 2/2010.

La quota annuale a carico del Comune, quale contributo per il mantenimento della Società, ammonta per l'anno 2015 ad euro 4.587,50. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione della procedure di liquidazione. Si prende atto dello stato di liquidazione.

Si ritiene, per quanto sopra, che la Società possa essere esclusa dalla ricognizione oggetto del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014.

A.T.O.8 IDRICO Servizio idrico integrato in liquidazione

Il Comune di Melilli ha aderito alla costituzione della predetta Società con delibera del C.C. Il Comune detiene una partecipazione del 2,34%. Si tratta di un consorzio obbligatorio per legge ed oggi in liquidazione.

Con la legge reg. n. 2 del 9/10/2013 è stata disposta la messa in liquidazione degli ATO idrici della Regione Sicilia. Il Comune dovrà detenere la quota di partecipazione fino alla conclusione delle procedure di liquidazione.

La quota annuale a carico del Comune, quale contributo per il mantenimento della Società, ammonta per l'anno 2014 ad euro 20.205,80.

Si ritiene, per quanto sopra, che la Società possa essere esclusa dalla ricognizione oggetto del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014.

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

L'industria Acqua Siracusana è una Società per azioni costituita il 10/01/1983 dal Consorzio ASI di Siracusa e da alcuni partners pubblici e privati (Comuni e le grandi Società industriali insediate nell'area di Priolo-Melilli-Augusta). La Società possiede un capitale sociale di euro 102.000,00, interamente versato, e ha una durata statutaria fissata fino al 31/12/2050 e per oggetto specifico:

- il trattamento chimico fisico e biologico delle acque di scarico reflue civili ed industriali al fine di renderle innocue all' ambiente secondo le normative vigenti;
- lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue;
- lo smaltimento e la riutilizzazione delle acque reflue depurate;
- la gestione di impianti idrici per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque civili ed industriali;
- l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglioramento degli impianti esistenti.

La Società, per il conseguimento del predetto oggetto societario, può operare anche al di fuori dell'area industriale di Siracusa. Attualmente la compagine sociale è così costituita:

Consorzio ASI di Siracusa	65,5%
Priolo Servizi	14%
Comune di Melilli	5%
Esso Italiana	5%
Isab Energy	5%
Comune di Priolo Gargallo	2,5%
Sasol italy	1%

La Società, in virtù della convenzione stipulata con il Consorzio ASI di Siracusa il 27/01/1983 e a seguito dell'autorizzazione della CASMEZ, giusta delibera n. 737 del 11/12/1984, gestisce l'Impianto Biologico Consortile di Priolo Gargallo e del collettore consortile per il convogliamento e trattamento delle acque reflue degli stabilimenti petroliferi e petrolchimici dell'area industriale, nonché dei Comuni di Priolo e Melilli e della frazione di Belvedere del Comune di Siracusa. Le tariffe per il trattamento dei reflui, definite dalla Società, sono basate su accordi contrattuali con i singoli soggetti e tengono conto delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui per il conseguimento degli standard ambientali richiesti dalle vigenti normative.

Nell'ambito degli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2014 si ritiene sussistano i requisiti di legge per il mantenimento della partecipata in oggetto, tenuto conto che la società gestisce il servizio di depurazione delle acque reflue, ovvero un servizio pubblico locale di rilevanza economica

.I.R.S.A.P. (ex ASD)

Con L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 è stato costituito l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP – Ente Pubblico non economico) che ha soppresso e posto in liquidazione i consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale esistenti, che hanno assunto denominazione di “Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione”.

Il comma 4 dell'art. 19 della Legge istitutiva dell'IRSAP prevedeva che entro 180 gg. Dall'entrata in vigore della legge, i Commissari liquidatori dovevano chiudere le operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della Gestione liquidatoria.

Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dello steso art. 19, la gestione dei singoli Consorzi per le Aree di Sviluppo industriale è transitata all'Istituto.

Dal 6 Settembre 2012, l'ente è stato commissariato e di conseguenza sono decaduti tutti i rappresentanti dei Comuni componenti il Consiglio Generale, inoltre, a partire dal 2013, non è stato redatto alcun documento finanziario, né tantomeno, è stato chiesto agli Enti Consorziati alcuna quota di partecipazione in conto esercizio.

Si ritiene, per quanto sopra, che la Società possa essere esclusa dalla ricognizione oggetto del piano di razionalizzazione.

CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI SIRACUSA

Il Comune di Melilli con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 6 febbraio 2006, ha costituito un consorzio per attuare iniziative per ripopolamento ittico tra l'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca e i Comuni di Carlentini, Augusta, Melilli, Siracusa, Avola, Pachino, Noto, Lentini, Francofonte, Sortino, Solarino, Florida, Canicattini Bagni, Rosolini, Priolo, Portopalo di Capo Passero.

Con lo stesso atto è stato approvato il relativo Schema di Statuto.

Inoltre, giusta Deliberazione di G.M. n. 248/2009, il Comune di Melilli, prendendo atto del verbale n. 6 del 21/11/2008 che ha rideterminato la quota consortile, a far data dal 2009 ha fissato in € 4.000,00 l'importo dovuto dall'Ente.

Ai sensi della normativa vigente e tenuto conto dei tagli delle risorse finanziarie agli EE.LL. **si ritiene che la predetta quota non possa essere mantenuta e che vada dismessa.**

Il risparmio da conseguire sarà di € 4.000,00 annui a partire dal 2016.

EVR – UPS (Unione Comuni e Province Petrolifere Siciliane)

Con delibere di G.M. n. 317 del 29/05/2003 e n. 749 del 04/12/2007 per integrazione quota associativa, il Comune di Melilli ha aderito all'associazione EVR-UPS Unione Comuni e Province Petrolifere Siciliane.

La quota associativa annuale prevista è pari ad € 7.000,00.

Ai sensi della normativa vigente e tenuto conto dei tagli delle risorse finanziarie agli EE.LL., **si ritiene che la predetta quota non possa essere mantenuta e che vada dismessa.**

Il risparmio da conseguire sarà di € 7.000,00 annui a partire dal 2016.

FONDAZIONE POLO TESSILE DEL MEDITERRANEO

Il Comune di Melilli con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 8/8/2008, modificato con successivo atto n. 4 del 05/01/2009, ha costituito con l'associazione Esperia, una fondazione denominata "Melilli-Polo Tessile del Mediterraneo" con contestuale approvazione del relativo schema dello Statuto sociale. La fondazione è stata costituita con atto notarile il 22/7/2009. Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari a € 80.000,00 apportato dal Comune di Melilli, somma regolarmente versata.

Non era previsto il versamento di quote annuali.

Tenuto conto della comunicazione dell'Associazione Esperia del 23/01/2015, ns/ Prot. N. 1743 del 29/01/2015, dove è detto che la Fondazione Melilli Polo Tessile del Mediterraneo deve ritenersi estinta ed altresì, ai sensi della normativa vigente e tenuto conto dei tagli delle risorse finanziarie agli EE.LL., **si ritiene che la predetta quota non possa essere mantenuta e che vada dismessa.**

Il Responsabile del Settore competente dovrà verificare l'attività svolta a tutt'oggi al fine della quantificazione della restituzione delle somme già versate dal Comune di Melilli.

Sottoscritto

IL SINDACO
F.to CANNATA GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. MAGNANO VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARANO SEBASTIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanere per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N.)

20 NOV. 2015

Melilli, li
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARANO SEBASTIANO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal al ;
e che la stessa è **divenuta esecutiva il** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARANO SEBASTIANO